

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 maggio 1999.**

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Giovine, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Montecchi, Nardini, Pennacchi, Pinza, Polenta, Rannieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Ruffino, Savarese, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BASTIANONI: « Disposizioni in materia di inquadramento nella prima fascia dei professori universitari » (6074);

MASTROLUCA: « Disposizioni per l'inquadramento previdenziale delle imprese operanti nel settore agricolo » (6075);

LENTI: « Disposizioni per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti del disabile intellettuale e relazionale » (6076);

PECORARO SCANIO ed altri: « Disposizioni in materia di etichettatura e di pubblicità dei prodotti alimentari » (6077);

CARUANO e CENNAMO: « Proroga dei termini per la riliquidazione della in-

dennità di buonuscita dei pubblici dipendenti » (6078).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

S. 3547-bis. « Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 » (*approvato, a seguito di stralcio, dalla III Commissione permanente del Senato*) (6070) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

VII Commissione (Cultura):

RODEGHIERO ed altri: « Concessione di un finanziamento per la salvaguardia dell'Orto Botanico di Padova » (5531) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente nazionale energia elettrica ENEL S.p.A. per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 196).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 24 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, della legge 26 marzo 1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali per il triennio 1996-1998 (doc. LXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 20 e 21 maggio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 22 e del 28 aprile 1999.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di regolamento concernente il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante trasformazione in fondazione dell'ente autonomo la Triennale di Milano.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 giugno 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE CAVERI: CONFERIMENTO DEL GRADO DI SOTTOTENENTE A TITOLO ONORIFICO AGLI ALLIEVI DI CORSI D'ISTRUZIONE MILITARE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL GRADO DI SOTTOTENENTE INTERROTTI L'8 SETTEMBRE 1943 ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: LANDOLFI; MARINACCI ED ALTRI; RICCI ED ALTRI; CUSCUNÀ ED ALTRI; (APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (222-B-1117-2777-2828-4556)

(A.C. 222-B - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROPOSTA DI LEGGE N. 222-B NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di ex-combattente o di ex-internato militare in campo di concentramento e che alla data dell'8 settembre 1943:

a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;

b) avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre mesi in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento;

c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati;

d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra;

e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia accademia dell'Aeronautica.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ex combattente aggiungere le seguenti: , ad eccezione di coloro che hanno fatto parte, a qualsiasi titolo, dell'esercito della repubblica di Salò,

1. 1. Nardini, Valpiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1156. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, CON ALLEGATI E PROCESSO VERBALE DI MODIFICA DEL 6 APRILE 1993, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3299)

(A.C. 3299 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

(A.C. 3299 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

(A.C. 3299 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede d'intesa con la Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi.

2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi, composta da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), da due rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI) e da dieci rappresentanti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le designazioni dei componenti della Consulta sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'istituzione e il funzionamento della Consulta non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 3.

(Comitato interregionale per la protezione delle Alpi).

1. Il coordinamento delle iniziative per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri che vi provvede mediante l'attuazione dei pareri e delle indicazioni formulate dal Comitato interregionale per la protezione delle Alpi.

2. La sede degli uffici di presidenza ed amministrativi del Comitato interregionale per la protezione delle Alpi è stabilita dalla maggioranza dei membri del Comitato durante la prima convocazione dello stesso.

3. In prima convocazione il Comitato è convocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso la stessa.

ART. 3-bis.

(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato interregionale per la protezione delle Alpi è composto dai presidenti delle regioni e delle province geograficamente interessate, o da loro delegati, e da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente. Il Comitato concorre alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione delle Alpi. I componenti rimangono in carica quattro anni, rinnovabili, ed eleggono nel loro ambito il presidente non oltre la seconda riunione del Comitato, che deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le riunioni del Comitato si tengono ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta motivata e scritta un componente del Comitato stesso. Il Comitato

provvede semestralmente a presentare osservazioni in una relazione scritta, ove è contenuto il rendiconto dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici ed ai presidenti delle regioni e delle province che lo trasmettono alle rispettive Assemblee.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Calzavara

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocollo e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è composta dal Presidente o dall'assessore delegato di ciascuna Regione o Provincia Autonoma del sistema territoriale dell'Arco Alpino, da un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome, da due rappresentanti di comunità ed enti montani (UNCHEM), da due rappresentanti dell'unione nazionale comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'unione province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni culturali e ambientali, Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica.

3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata

dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte dall'attuazione della convenzione e dei relativi specifici Protocolli.

5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

3. 4. (Nuova formulazione) La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
TURRONI 3.1.

Al comma 1, dopo le parole: al Ministero dell'Ambiente che provvede aggiungere le seguenti: in concerto con la Presidenza del consiglio e

0. 3. 1. 1. Fontanini, Calzavara.

Al comma 1, sopprimere le parole: costituita presso il Ministero dell'Ambiente.

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. I componenti della Consulta Nazionale scelgono nella prima riunione della stessa la sede della Consulta Nazionale la quale deve essere costituita in una città montana capoluogo di Provincia. La Consulta Nazionale può scegliere di volta in volta il luogo dove convocare le singole riunioni.

0. 3. 1. 8. Calzavara, Fontan, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le parole: costituita presso il Ministero dell'Ambiente.

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. I componenti della Consulta Nazionale scelgono nella prima riunione della stessa la sede della Consulta Nazionale, la quale deve essere costituita in una città montana capoluogo di Provincia, coinvolgendo, a rotazione, le Regioni alpine interessate dal presente provvedimento.

0. 3. 1. 6. Calzavara, Fontan, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le parole: costituita presso il Ministero dell'Ambiente.

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. I componenti della Consulta Nazionale scelgono nella prima riunione della stessa la sede della Consulta Nazionale, la quale deve essere costituita nella città di Trento. La Consulta Nazionale può scegliere di volta in volta il luogo dove convocare le singole riunioni.

0. 3. 1. 7. Calzavara, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

0. 3. 1. 3. Fontanini, Calzavara.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I componenti della Consulta devono essere nominati non oltre i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed eleggono nel loro seno il Presidente non oltre la seconda riunione della stessa. Sino alla nomina del Presidente le riunioni sono convocate dal Ministro dell'Ambiente.

0. 3. 1. 9. Calzavara, Fontan, Fontanini.

Al comma 2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: od al sottosegretario con delega.

0.3.1.4. Fontanini, Calzavara.

Dopo il comma 2 aggiungere, il seguente:

I componenti designati dovranno essere scelti in base a competenze specifiche e, compatibilmente con gli organici, provenienti dalle Regioni interessate direttamente.

0.3.1.5. Fontanini, Calzavara.

Sopprimere il comma 3.

0.3.1.10. Calzavara, Fontan, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e decadono al decadere degli organi che li hanno nominati.

0.3.1.11. Calzavara, Fontan, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'attuazione della predetta Convenzione è attribuita al Ministero dell'Ambiente che provvede sentita la Consulta nazionale per la protezione delle Alpi costituita presso il Ministero dell'ambiente.

2. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, è istituita presso il Ministero dell'ambiente, la Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi, costituita da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'ANPA, da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCHEM), da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai

sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali dell'arco alpino istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e da un rappresentante per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'industria, commercio e artigianato, Ministero dei beni culturali e ambientali, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e affari regionali -, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presidenza è affidata al Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attuazione dei predetti adempimenti la Consulta si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei protocolli ed alla conferenza delle parti.

4. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, su designazione delle amministrazioni competenti.

3.1. Turrone, Leccese.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti parole:* , fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome,

3.2. Governo.

(A.C. 3299 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1997, in lire 97 milioni

per l'anno 1998 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, quanto a lire 114 milioni per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 97 milioni per il 1998 e a lire 114 milioni annue a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Dotazione finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, provvede ciascuna regione dell'arco alpino in maniera paritaria.

2. Le regioni interessate dalla presente legge sono: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

3. Eventuali variazioni di bilancio sono decise all'unanimità dalle regioni di cui al comma 2.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Calzavara

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 e in lire 114 milioni annui a decorrere dal 2001 si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. La Commissione.

(A.C. 3299 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 3299 — sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

ricordato come l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Raccomandazione 1274 del 1995) e il Congresso

dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Raccomandazione 14 del 1995) hanno dato seguito alle Conferenze hanno dato seguito alle Conferenze delle regioni di montagna tenutesi a Trento nel 1988 e Chamonix nel 1994, adottando un progetto di Carta europea delle Regioni di montagna, che si pone come una tappa ulteriore, più partecipativa e maggiormente condivisa rispetto alla Convenzione delle Alpi;

segnalato come lo stesso Comitato delle Regioni del Consiglio d'Europa avesse affidato ad un apposito gruppo di lavoro il compito di tradurre la Carta in vera e propria Convenzione, tenendo conto anche dell'appoggio fornito dal Comitato delle regioni dell'Unione europea;

prendendo atto con soddisfazione che questo lavoro si è concluso e dunque il testo della Convenzione Europea delle Regioni di Montagna è pronta per essere adottata dal Consiglio dei Ministri per es-

sere poi aperta alla firma e alla ratifica degli Stati membri del Consiglio d'Europa;

segnalato come la Convenzione, così come scritta, è davvero il frutto del confronto delle comunità che sono espressione del mondo della montagna europea e i contenuti ne sono la dimostrazione più tangibile nel segno dello sviluppo socioeconomico delle popolazioni di montagna assieme all'equilibrio fra attività umane e esigenze ecologiche;

impegna il Governo

a sostenere in sede europea la citata Convenzione e a fare in modo che in tempi rapidi i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa l'adottino e che l'Italia la sottoscriva e la proponga con rapidità alla ratifica parlamentare.

9/3299/1 Caveri, Brugger, Riva, Panattoni, Calzavara, Pezzoni, Di Bisceglie, Olivieri.

PROPOSTA DI LEGGE: BONITO ED ALTRI: DELEGA DEL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1850-C)

(A.C. 1850-C - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 — Trattamento in detenzione dell'ex sottosegretario al tesoro Cusumano)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia per sapere — premesso che:

l'ex sottosegretario al tesoro del Governo D'Alema, senatore Stefano Cusumano, arrestato il 26 aprile 1998, è stato trasferito dall'ospedale Garibaldi di Catania alla sede carceraria di Parma, nonostante le gravi condizioni di salute aggravatesi per riscontrata « ischemia miocardica acuta, emorragia digestiva grave e protratta, stato di grave prostrazione psichica, grave dimagrimento acuto »;

il trasferimento da Catania ha determinato un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute per l'insorgere di una ulteriore patologia e « grave emorragia digestiva secondaria ad ulcera duodenale sanguinante »;

nonostante la richiesta di perizia medico-legale per evitare un trasferimento in altra sede carceraria, tale sollecitazione restava inascoltata dai magistrati della procura di Catania;

il trasferimento da Catania a Parma avveniva senza alcuna comunicazione ai legali e alla famiglia, senza la presenza di un medico e senza l'assistenza sanitaria adeguata alle condizioni di salute;

la decisione dei magistrati della procura di Catania di trasferire Cusumano potrebbe ingenerare qualche perplessità anche in relazione al ruolo rivestito dall'ex sottosegretario Cusumano nei delicati equilibri politici nazionali, e in particolare della regione Sicilia, oltre che determinare gravi preoccupazioni sulle conseguenze che potrebbero avere sul suo stato di salute già precario —:

se risulti che nella motivazione del provvedimento sia stato preso in considerazione il fatto che le gravi condizioni di salute dell'ex sottosegretario al tesoro del Governo D'Alema potrebbero essere incompatibili con la carcerazione in una sede così lontana dalla famiglia.

(2-01809) « Volontè, Tassone, Buttiglione, Crema, Sanza, Prestigiacomo, Rebuffa, Panetta, Marinacci, Mancuso, Saponara, Calderisi, Saraca, Lamacchia, Bastianoni, Parenti, Taradash, Valducci, Massidda, Giudice, Floresta, Giuliano, Gazzilli, Tortoli, Lucchese, Gramazio, Lavagnini, Paolone, Biondi, Frau, Del Barone ».

(20 maggio 1999).

(Sezione 2 — Pubblicità e commercio in Italia del veleno « Cyonan »)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente, per sapere — premesso che:

stando alle informazioni contenute in un *dépliant* di cui gli interpellanti sono in possesso, la ditta austriaca « dottor Alfried Ottowitz » produce un veleno altamente tossico, distribuito in Italia dalla « Farmacia dottori Spaliviero » di Tarvisio in provincia di Udine, in qualità di rappresentante esclusivo per l'Italia;

il prodotto, brevettato con il nome commerciale di « Cyonan », viene reclamizzato come « la più sicura ed efficace esca per lo sterminio di volpi, lupi, e nocivi in genere »;

nella sezione descrittiva del prodotto si possono leggere le seguenti indicazioni: « due gocce a contatto delle mucose provocano la morte immediata per paralisi del centro respiratorio »; « il contenuto di una fiala è sufficiente ad uccidere un animale di 150 kg »; « un buon accorgimento è quello di collocare la fiala di veleno nella testa di un uccello morto, da usare come esca »;

vi è poi tutta una serie di prescrizioni indirizzate « ai cacciatori interessati ad eliminare il nocivo », quando la definizione di animale nocivo è ormai superata ed anzi inaccettabile dal punto di vista scientifico e giuridico;

è ormai noto all'opinione pubblica, anche per recenti e ripetuti episodi di avvelenamento di cani e gatti mediante bocconi avvelenati, che è frequente l'usanza criminale di spargere esche trattate con veleno, in particolare nelle zone di ripopolamento a fini venatori, destinate a quegli animali che si ritiene possano costituire un pericolo per la sopravvivenza dei selvatici presi di mira dalle doppiette;

sono segnalati, con sempre maggior frequenza, in Toscana, Umbria, Sicilia, Lazio nonché nella provincia di Brescia, ritrovamenti di carcasse di cani, gatti, volpi, tassi ed altri animali che presentano evidenti segni di morte da avvelenamento;

gli interpellanti sono a conoscenza del fatto inquietante per cui un coordinatore di settore degli agenti di vigilanza venatoria della provincia di Brescia, e cioè un ufficiale di polizia giudiziaria, in possesso di tali *dépliant*, li utilizzerebbe per ricercare e diffondere il prodotto —:

se risulti che il veleno citato in premessa possa essere liberamente acquistato e commercializzato in Italia e, comunque, se la farmacia di Tarvisio possa venderlo direttamente e addirittura spedirlo a mezzo posta o corriere, come risulta sia avvenuto;

se, a prescindere dalla liceità del prodotto, non si ritenga illegale la pubblicità di un veleno altamente nocivo e in libera vendita, reclamizzato da un *dépliant* in cui si fa menzione, tra l'altro, di « sterminio di lupi », animali protetti ai sensi della legge sulla caccia n. 157 del 1992, che vieta espressamente l'utilizzo di bocconi avvelenati;

se reputino compatibile con le funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché di responsabile di settore dei guardiacaccia, l'utilizzo di materiale divulgativo relativo ad un micidiale veleno come il « Cyonan »;

se non ritengano di adoperarsi affinché sia verificata un'eventuale correlazione tra i recenti, numerosi episodi di avvelenamento mediante bocconi avvelenati e la disponibilità sul mercato del veleno in questione.

(2-01803) « Paissan, Procacci ».
(19 maggio 1999).

(Sezione 3 — Ordigni sganciati nel mare Adriatico da aerei della NATO)

C)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

le bombe sganciate in Adriatico da aerei della Nato hanno creato paure e preoccupazioni specialmente nelle città e nei paesi del Veneto, delle Marche e in Puglia, per incidenti gravi che possono accadere ai pescatori;

gravi danni vengono subiti dalle imprese della pesca e dai commercianti a causa della necessaria sospensione di ogni attività —:

quali misure abbia già adottato il Governo per provvedere alla possibile immediata bonifica delle acque dai pericolosi ordigni e quale piano completo abbia previsto per la definitiva « pulizia »;

quali provvedimenti finanziari intenda adottare per gli ingenti danni subiti dagli operatori del settore della pesca, specialmente del grande mercato di Chioggia.

(2-01802) « Selva ».

(19 maggio 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nel corso dell'attuale conflitto contro la Serbia si sono verificati pericolosi incidenti agli aerei impegnati nelle missioni di guerra;

nel lago di Garda sono state sganciate bombe potenzialmente attive, sia pur disinnescate, e anche serbatoi di carburante esauriti;

nell'alto Adriatico si è verificato un grave fatto di lesioni dovuto all'eplosione di ordigni bellici sganciati da aerei Nato ed impigliatisi nelle reti;

solo dopo l'incidente è emersa una latente situazione di pericolo, alla quale sono particolarmente esposti gli operatori della pesca, una verità sino allora celata dal comando aereo delle forze Nato;

dalle ammissioni del comando generale Nato sono stati evidenziati altri siti in situazione analoga nello stesso mare;

da tali incidenti, oltre all'inquinamento da esplosivo potenzialmente innescato, deriva anche un indiscutibile danno al turismo dell'Adriatico che rischia di pagare un conto salato, oltre che per la vicina guerra, anche per questi fatti che possono provocare un arrivo a terra degli ordigni tramite le correnti —:

se il Governo fosse a conoscenza degli incidenti accaduti agli aerei Nato, come ha affermato il supremo comando generale Nato;

se così fosse, perché allora non sia stata data notizia alla popolazione della possibilità di pericolo almeno tramite « avviso ai naviganti »;

in caso contrario, come pensi il Governo di poter continuare ad offrire il proprio sostegno a una alleanza reticente, che non lo informa tempestivamente degli incidenti in corso onde porre riparo all'accaduto e salvaguardare la popolazione e le attività da essa svolte;

chi ritenga debba risarcire i danni per le attività economiche danneggiate da questa situazione, considerata anche l'esperienza del Cermis, dove i « nostri alleati » si sono auto-assolti ed hanno negato anche un giusto risarcimento;

a chi competano le spese di bonifica del Garda e dell'Adriatico.

(2-01810) « Comino, Bosco, Fontanini ».

(20 maggio 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che: bombe a grappolo sono state disperse nelle scorse settimane, da parte di aerei dell'Alleanza atlantica, lungo l'area dell'Adriatico;

questi ordigni, ritrovati anche al di fuori delle aree di sganciamento previste, hanno già provocato un grave incidente a danno di pescatori di Chioggia —:

quanti siano e se siano o meno inerti gli ordigni in questione;

se sia stata già avviata l'opera di bonifica delle acque e in che tempi si preveda possa essere completata;

quali garanzie possano essere date per la sicurezza e l'incolumità dei pescatori e della popolazione, nonché per la tutela del turismo nell'area;

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che questi episodi abbiano ripercussioni sulle attività turistiche e pescherecce delle regioni dell'Adriatico;

quali iniziative il Governo intenda assumere, o abbia assunto, a sostegno delle attività pescherecce delle regioni adriatiche.

(2-01821) « Mussi, Ruzzante, Spini, Ruffino, Di Stasi, Gerardini, Chiavacci, Basso, De Piccoli, Peruzza, Duca, Rotundo, Stanisci, Bielli, Signorino, Mariani, Scrivani, Gasperoni, Faggiano, Cesetti, Giacco ».

(25 maggio 1999).

(Sezione 4 - Elementi per l'accertamento del quorum nel referendum del 18 aprile 1999 e aggiornamento delle liste elettorali)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere:

in relazione al *referendum* abrogativo tenutosi il 18 aprile 1999, come si spieghi la differenza tra il numero degli italiani residenti all'estero risultante nei tabulati della direzione centrale dei servizi elettorali del ministero dell'interno (sigla « M08B0 ») al 31 dicembre 1998, pari a 2.303.852, e il numero degli italiani residenti all'estero diffuso dal ministero del-

l'interno al momento della consultazione referendaria del 18 aprile, pari a 2.648 mila;

quante siano le cartoline avviso spedite agli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che sono tornate indietro ai comuni di iscrizione elettorale a causa dell'errato indirizzo;

se corrisponda al vero, come riferito da alcuni organi di stampa, che tale numero sia dell'ordine di grandezza di 2 milioni;

se corrisponda al vero che non siano stati comunque ritirati 2.357.465 certificati elettorali di cittadini italiani residenti all'estero;

quante siano le cartoline d'avviso tornate indietro per le precedenti consultazioni elettorali politiche e referendarie e quali iniziative siano state assunte per accertare il corretto indirizzo di tali cittadini residenti all'estero ai fini dell'eventuale dichiarazione di irreperibilità e dell'accertamento della conservazione dello *status* di elettore;

quante cartoline di avviso non siano state spedite nei termini e nei modi stabiliti dalla citata legge n. 40 del 1979 (« entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi » e « col mezzo postale più veloce »), come è per esempio accaduto certamente per il comune di Napoli;

quanti siano i cittadini residenti all'estero « ultra-centenari » non cancellati dalle liste elettorali in violazione della prescrizione dell'articolo 4, lettera *d*) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (« Anagrafe e censimento degli italiani all'estero »), come risulta certamente in moltissimi comuni da Spoleto a Rende, da San Severo a L'Aquila, da Milano a San Vito dei Normanni, dove risultano iscritti numerosi nominativi fino a 110 anni di età, per i quali sono state addirittura raccolte notizie certe di decesso;

considerato che ai fini dell'accertamento dello *status* di cittadino, la legge

n. 470 del 1988 prevede una « rilevazione dei cittadini italiani all'estero », « contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia » realizzata a cura del « ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del ministero dell'interno » (articolo 8) e considerato che tale censimento degli italiani all'estero mira ad accertare « per le singole persone costituenti la popolazione residente le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali » (articolo 10), se tale censimento degli italiani all'estero sia stato effettuato, se siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1989) e quali ne siano i risultati;

se si sia proceduto alle conseguenti necessarie rettificazioni e cancellazioni;

considerato, inoltre, che ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali la disciplina legislativa precedente (legge 22 gennaio 1966, n. 1) prevedeva all'articolo 11 che « i cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica sempreché conservino i requisiti per essere elettori », e considerato che la modifica apportata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40 afferma, all'articolo 4,

che « i cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979 » e che « l'iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale », quanti siano stati i cittadini già cancellati, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 1 del 1966, e poi iscritti nuovamente, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 40 del 1979;

se e quali iniziative siano state assunte dalla pubblica amministrazione per accertare « il possesso della capacità elettorale », che costituisce condizione necessaria per l'inserimento d'ufficio ai sensi del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 40 del 1979.

(2-01820) « Calderisi, Selva, Bicocchi, Gasparri, Masi, Taradash, Urso, Martino, Stagno d'Alcontres, Savarese, Cola, Migliori, Matteoli, Armaroli, Armani, Manzoni, Morselli, Malgieri, Cuscunà, Napoli, Carlesi, Ozza, Storace, Giovanni Pace, Carlo Pace, Colosimo, Pampo, Riccio, Antonio Rizzo, Martini, Foti ».

(25 maggio 1999).